

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2898

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALESSI CATALANO MARIA, MALAGUGINI, NALDINI, RAIA, PIGNI

Presentata il 20 dicembre 1965

Estensione indennità di lavoro nocivo e rischioso al personale non docente degli istituti e delle cliniche universitarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è mossa fundamentalmente dalla esigenza di sanare la sperequazione in atto presso gli istituti universitari, consistente nella disparità di trattamento riservato alle diverse categorie di personale, a compenso degli stessi rischi e nocività, connessi alla natura di particolari funzioni o mansioni.

A norma dell'articolo 18 della legge 18 marzo 1958, n. 349, al personale assistente degli istituti, ai quali siano annesse cliniche o gabinetti scientifici, è attribuita l'indennità di lavoro nocivo e rischioso fissata, con decreto interministeriale, nell'attuale misura di lire 300 giornaliera.

A tutto il restante personale (tecnici, ostetriche, operai, infermieri, portantini, ecc.) che opera nelle stesse od addirittura in peggiori condizioni di rischio e di pericolosità, come ognuno ben può immaginare, è corrisposta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 286, l'indennità di profilassi dell'importo giornaliero di lire 155. Cioè di poco più della metà.

L'entità di detto importo è tale anche per il personale delle carriere direttive e di concetto, nonostante che l'articolo 33 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, abbia conferito al Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, di elevarla fino a

misura non superiore della predetta indennità di lavoro nocivo e rischioso.

Senza dire, poi, che nessuna indennità del genere è corrisposta al personale amministrativo che per svolgere le proprie funzioni o mansioni è esposto agli stessi rischi e nocimenti.

Tutto ciò considerato, appare evidente la necessità di provvedere ad uniformare il titolo sotto il quale viene dato il riconoscimento economico, per tutto il personale, indipendentemente dalla categoria cui appartiene, nonché ad estendere il beneficio al personale (amministrativo) che ne è ancora ingiustamente escluso.

A ciò soccorre l'articolo 1 della presente proposta di legge, nel quale è prevista la determinazione in lire 500 giornaliera della indennità di lavoro nocivo e rischioso.

La detta entità corrisponde all'esigenza di una sua congruità, rispetto all'attuale costo della vita, ed è d'importo pari a quella che per lo stesso titolo è corrisposta al personale di tutte le categorie in servizio presso l'Istituto superiore di sanità, ai sensi della legge 2 novembre 1964, n. 1159.

Per l'attribuzione dell'indennità di profilassi estesa con la legge 21 marzo 1958, n. 286, a parte del personale delle università, detta legge demandò ad un decreto interministeriale.

le (emanato il 23 giugno 1958) la indicazione degli istituti, cattedre, cliniche, ecc., al cui personale addettovi spettava tale indennità di profilassi.

Poiché l'indennità di lavoro nocivo e rischioso, viene a sostituire in effetti l'indennità di profilassi (di cui per l'appunto l'articolo 1 della presente proposta prevede la soppressione) si è ritenuto opportuno richiamare detto decreto.

L'articolo 2 della proposta prevede che la tabella indicante gli istituti, le cliniche, ecc., di cui s'è detto, possa essere modificata con altro decreto interministeriale, quindi eventualmente anche per l'integrale attuazione del-

la norma contenuta nella lettera *b*) dell'articolo 1 della presente proposta di legge.

Il medesimo articolo 2 — attenendosi alla consuetudine legislativa in materia di speciali indennità — prevede che sempre con decreto interministeriale la misura dell'indennità di lavoro nocivo e rischioso possa essere modificata.

Considerato che il personale interessato lotta da anni, in forma compatta, per la realizzazione di questa perequazione, appare indispensabile stabilire la data di decorrenza del beneficio, onde evitare che l'iter legislativo produca una ulteriore dilazione alla soluzione del problema.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È concessa un'indennità di lavoro nocivo e rischioso dell'importo netto di lire 500 giornaliere a favore del personale seguente:

a) assistenti degli Istituti universitari ai quali siano annesse cliniche o gabinetti scientifici;

b) personale amministrativo, tecnico, ausiliari ed operai di ruolo e non di ruolo, comprese le ostetriche, gli infermieri ed i portantini in servizio presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore ed addetto alle cattedre, agli istituti, alle cliniche, ed ai relativi servizi generali di cui alla tabella stabilita col decreto interministeriale 23 giugno 1958 emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 286.

L'indennità di profilassi prevista dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 286, è soppressa.

ART. 2.

L'importo dell'indennità di lavoro nocivo e rischioso, nonché la tabella di cui all'articolo 1 della presente legge, possono essere modificati con decreti del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

ART. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1966.

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante prelevamento dal fondo globale per i provvedimenti legislativi in corso, stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dell'anno 1966.